



## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### Liquidazione azioni ALFEA S.p.A. ex art. 1, c. 569, L. 147/2013

Il Comune di Pisa è titolare di n. 400 azioni, del valore nominale complessivo di € 400,00, di Alfea Società pisana per le corse dei cavalli S.p.A.; detta partecipazione è stata dichiarata non mantenibile dal Comune con Deliberazione del C.C. n. 44 del 27.09.2012, ai sensi dell'art. 3, c. 27, della L. 244/2007.

E' stata pertanto avviata la procedura di dismissione della partecipazione esperendo gara ad evidenza pubblica per la vendita del pacchetto azionario; sono state esperite tre successive gare, tutte andate deserte, aventi a base di gara gli importi di seguito indicati:

1. Primo esperimento (Determinazione Dn-03 n. 989 del 05.11.2012): prezzo base d'asta fissato in € 1.988,75, pari al valore delle azioni calcolato secondo il criterio del patrimonio netto con riferimento al bilancio di esercizio 2011;
2. Secondo esperimento (Determinazione Dn-03 n. 29 del 16.01.2013): prezzo base d'asta fissato in € 1.491,65, pari al 75% del valore calcolato secondo il criterio del patrimonio netto con riferimento al bilancio di esercizio 2011;
3. Terzo esperimento (Determinazione Dn-03 n. 633 del 12.07.2013): prezzo base d'asta fissato in € 1.330,09, pari al 75% del valore calcolato secondo il criterio del patrimonio netto con riferimento al bilancio di esercizio 2012.

Il comma 569 dell'art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha poi introdotto, per le partecipazioni non detenibili dagli Enti Locali ai sensi del c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, non alienate entro il 31.12.2014, la cessazione della titolarità di socio, prevedendo che *"entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile"*.

Va osservato che, mentre la *ratio* del citato comma 569 è chiara (facilitare ed accelerare la dismissione delle partecipazioni non detenibili), le modalità della sua applicazione sono di non facile individuazione, soprattutto rispetto alla necessità di coordinare la norma in questione con quelle recate dal Codice Civile in materia di ordinamento societario.

Rileva comunque che con il 31.12.2014 sono maturati i presupposti della cessazione della partecipazione in ALFEA ai sensi della norma richiamata e che la Società è tenuta, entro il 31.12.2015, alla liquidazione della quota al valore stabilito ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile.

L'art. 7, c. 8-bis, del D.L. 19.06.2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2015 n. 125, ha recentemente aggiunto il c. 569-bis all'art. 1 della L. 147/2013, prevedendo che *"Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto"*





*la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace."*

Purtroppo il c. 569-bis presenta anch'esso aspetti problematici. Rispetto alla portata del c. 569-bis, le schede di lettura predisposte dal Servizio Studi della Camera dei Deputati durante l'iter di approvazione della L. 125/2015, legge di conversione con modificazioni del D.L. 78/2015, chiariscono che *"con il comma 8-bis in esame si aggiunge ora all'articolo 1 della legge n.147/2013 un ulteriore comma, il 569-bis, nel quale si precisa che il suddetto termine di cessazione non trova applicazione nei confronti degli enti locali e territoriali che nel dare attuazione al processo di razionalizzazione delle società partecipate locali previsto dall'articolo 1, commi 611 e 612 della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) hanno operato come segue:*

- abbiano mantenuto la propria partecipazione mediante l'approvazione di un apposito piano operativo di razionalizzazione;*
- tale partecipazione sia presente in società ed altri organismi aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali "anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa".*

*Inoltre il comma 569-bis medesimo dispone che:*

- la competenza all'emanazione del provvedimento di cessazione della partecipazione spetta all'assemblea dei soci;*
- qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società partecipate che contrasti con le determinazioni contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace."*

Il Dossier n. 94 del 30.07.2015 dello stesso Servizio Studi precisa che l'art. 7, c. 8-bis, del D.L. 78/2015, introduce una *"interpretazione autentica, con una novella, in un comma immediatamente successivo a quello oggetto di interpretazione"*.

Dunque, sotto il profilo logico-sostanziale e come appare confermato dagli atti richiamati, sembra doversi ritenere che il c. 569-bis rechi sia l'interpretazione autentica del c. 569, con riguardo al novero delle società soggette a dismissione e degli effetti del Piano di razionalizzazione di cui alla L. 190/2014, sia l'introduzione di una nuova previsione riguardo alla competenza assembleare del provvedimento di cessazione, che dunque non può avere efficacia retroattiva (nel caso specifico non può retroagire a prima dell'entrata in vigore della Legge 06.08.2015 n. 125).

In proposito, rileva che il mantenimento della partecipazione in ALFEA, o di sue attività o rami d'impresa, non è stato previsto dal "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute" (approvato dal Sindaco con Decisione n. 22 del 31.03.2015), e che l'Organo amministrativo di ALFEA ha validamente deliberato il 06.07.2015 in ordine alla liquidazione delle azioni del Comune di Pisa.



Per quanto riguarda il calcolo del valore della partecipazione in ALFEA, come prevede il c. 2 dell'art. 2347-ter del Codice Civile, si prende a riferimento la "*consistenza patrimoniale della società*" e le "*sue prospettive reddituali*". Peraltro la Società si trova in una situazione di difficoltà economica per cui non si evidenziano prospettive reddituali; dunque il metodo di valutazione oggi più adeguato è quello del patrimonio netto contabile.

L'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato è quello chiuso al 31.12.2014 che evidenzia un patrimonio netto pari a € 4.486.520,79, che, suddiviso per il numero complessivo delle azioni della Società, pari a 996.300, determina la valutazione di ciascuna azione in € 4,50. Quindi il pacchetto azionario posseduto dal Comune di Pisa, che consiste in n. 400 azioni, è valutato in complessivi € 1.800,00.

Tale importo è quello determinato e deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 06.07.2015, come da nota della Società stessa ns. prot. n. 61409 del 04.09.2015.

Emerge peraltro che l'importo così determinato è maggiore di quello posto a base di gara dal Comune nelle ultime due procedure ad evidenza pubblica esperite e, come anzidetto, andate deserte.

In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, ai fini della liquidazione prevista dall'art. 1, c. 569, della L. 147/2013, risulta congrua la stima di € 1.800,00 relativa al valore del pacchetto azionario detenuto dal Comune di Pisa in ALFEA.

Pisa, 18 settembre 2015

Il Responsabile del procedimento

Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente

Dott. Claudio Sassetti